

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

Palermo - Mercoledì, 11 gennaio 1995

SI PUBBLICA DI REGOLA IL SABATO
Sped. in abb. post. - gruppo II

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
DIRETTORE RESPONSABILE TEL. 6964934 - ABBONAMENTI TEL. 6964925 - INFORMAZIONI TEL. 6964930 - 6964851 - FAX 6964927 - VIDEOTEL PAG. #25299#

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 10 gennaio 1995, n. 2.

Disposizioni urgenti nel settore forestale . . . pag. 2

LEGGE 10 gennaio 1995, n. 3.

Proroga delle gestioni straordinarie dei corsi di
conoscenza pag. 2

LEGGE 10 gennaio 1995, n. 4.

Istituzione dell'Ente autonomo regionale « Teatro di Mes-
sina » pag. 3

LEGGE 10 gennaio 1995, n. 5.

Proroga dell'articolo 1 della legge regionale 23 maggio
1994, n. 10 e dell'articolo 18 della legge regionale 11 aprile
1981, n. 61. Modifiche agli articoli 2 e 4 della legge regio-
nale 24 agosto 1993, n. 22 e all'articolo 4 della legge regio-
nale 1 settembre 1993, n. 25 pag. 6

LEGGE 10 gennaio 1995, n. 6.

Proroga del termine per l'efficacia delle graduatorie con-
corsuali. Interventi in materia di formazione professionale
e di cooperazione ed abrogazione di norme. Modifiche alla
legge regionale 1 settembre 1993, n. 25. Disposizioni in ma-
teria di personale pag. 8

LEGGE 10 gennaio 1995, n. 7.

Disposizioni concernenti le assunzioni presso gli enti
locali pag. 9

LEGGE 10 gennaio 1995, n. 8.

Norme per l'applicazione della legge regionale 9 mag-
gio 1984, n. 27, ai dipendenti dell'Italkab, addetti al com-
parto dei sali alcalini pag. 10

LEGGE 10 gennaio 1995, n. 9.

Proroga fino al 30 giugno 1995 della gestione straordi-
naria dell'Espis, dell'Ems e dell'Azasi pag. 10

LEGGE 10 gennaio 1995, n. 10.

Disposizioni in materia di lavori pubblici, nonché in
tema di tutela dell'ambiente pag. 12

suffragio popolare del Presidente della provincia regionale. Norme per l'elezione dei consigli delle province regionali, per la composizione ed il funzionamento degli organi di amministrazione di detti enti. Norme modificative ed integrative al T.U. approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3, ed alla legge regionale 26 agosto 1992, n. 7», così dispone:

« Ai componenti dell'ufficio ispettivo di cui all'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1962, n. 25 e successive modifiche, ed ai funzionari dell'Amministrazione regionale nominati commissari dei comuni, delle province e dei relativi consorzi, secondo le vigenti disposizioni di legge, sono riconosciuti compensi per l'attività gestionale demandata, per la quale sono considerati in servizio ».

LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 895

« Legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, art. 19 e successive modifiche - Proroga gestioni straordinarie dei Consorzi di bonifica.

Iniziativa governativa: presentata dal Presidente della Regione (Martino Francesco) su proposta dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste (Spoto Pulco) il 20 dicembre 1994;

Trasmesso alla Commissione legislativa permanente « Attività produttive » il 20 dicembre 1994;

Relatore: Mazzaglia.

Esaminato ed approvato in Aula nella seduta n. 242 del 21 e 22 dicembre 1994.

(94.52.3725)

LEGGE 10 gennaio 1995, n. 4.

Istituzione dell'Ente autonomo regionale « Teatro di Messina ».

REGIONE SICILIANA L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ente autonomo regionale « Teatro di Messina »

1. E' istituito, con sede in Messina, l'Ente autonomo regionale « Teatro di Messina », con personalità giuridica di diritto pubblico.

2. L'Ente gestisce direttamente, senza finalità di lucro, i teatri comunali di Messina, Vittorio Emanuele, Sala Laudamo, Teatro in Fiera, restando sollevato dagli oneri relativi alla manutenzione straordinaria degli stabili, concessi in comodato gratuito dal comune di Messina, nonchè tutti gli altri contenitori culturali messi comunque a disposizione dell'Ente Teatro di Messina in comodato o con convenzione.

Art. 2.

Finalità

1. L'Ente ha come fine:

a) la formazione, lo sviluppo e la diffusione della cultura teatrale nei settori della musica, del balletto, della prosa e del cinema, nonchè di ogni altro genere di spettacolo; a tal fine l'Ente può organizzare mostre, convegni, esposizioni permanenti, pubblicare libri e riviste;

b) la formazione professionale nel settore del teatro, della musica, del balletto e di ogni altra forma di spettacolo;

c) la produzione, coproduzione, distribuzione, organizzazione e la rappresentazione di spettacoli lirici, musicali, di danza, di prosa, nonchè di ogni altra forma di spettacolo, in Sicilia, fuori dal territorio regionale e all'estero, per realizzare i fini sociali e promuovere lo sviluppo culturale.

Art. 3.

Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Ente autonomo regionale « Teatro di Messina » è costituito:

a) da un fondo di dotazione iniziale di lire 4.541.007.528 pari all'importo residuo del contributo regionale per l'esercizio 1993 corrisposto all'Associazione Ente Teatro di Messina e non speso nell'esercizio di competenza;

b) dagli utili di gestione;

c) dai beni che a qualsiasi titolo pervengono allo Ente;

d) da eventuali conferimenti da parte degli enti pubblici e privati;

e) da finanziamenti dello Stato.

Art. 4.

Dotazione finanziaria

1. Al finanziamento dell'Ente sarà provveduto:

a) con un contributo annuo della Regione fissato nell'articolo 8 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 17;

b) con gli introiti ed i proventi delle attività direttamente svolte dall'Ente ai sensi della lettera b) dell'articolo 3 poichè l'Ente autonomo regionale « Teatro di Messina » non ha fini di lucro;

c) con elargizioni volontarie di enti e privati;

d) con contributi del comune e della provincia, nonchè con eventuali altri contributi che enti pubblici e associazioni private si impegnano a versare annualmente in base a convenzioni da stipulare con l'Ente per un tempo da definirsi.

2. Il comune di Messina potrà disporre gratuitamente delle sale teatrali e dei servizi dell'Ente per attività organizzate direttamente dal comune stesso, per iniziative di rilevante interesse culturale, nei giorni e negli spazi disponibili risultanti dalla programmazione teatrale.

Art. 5.

Modalità di erogazione del contributo regionale

1. Il contributo sarà versato dall'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, nella misura del 60 per cento, all'atto della approvazione del bilancio preventivo dell'Ente, mentre il saldo sarà corrisposto in base al bilancio consuntivo, che dovrà essere presentato all'Assessorato nel termine di quattro mesi dalla chiusura di ciascun esercizio finanziario.

2. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, trascorso il termine di cui al comma 1, nomina un commissario ad acta per la redazione del bilancio consuntivo.

Art. 6.

Organi dell'Ente

1. Sono organi dell'Ente:

- a) il presidente;
- b) il sovrintendente;
- c) il consiglio di amministrazione;
- d) il collegio dei revisori.

Art. 7.

Presidente

1. Il presidente dell'Ente autonomo regionale « Teatro di Messina » è nominato dal sindaco di Messina.

2. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente, convoca e presiede il consiglio di amministrazione ed assicura l'esecuzione delle relative deliberazioni.

Art. 8.

Sovrintendente

1. Il sovrintendente è nominato dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, su proposta del consiglio di amministrazione dell'Ente che delibera con la maggioranza del consiglio in carica, fra nominativi di chiara fama e comprovata esperienza.

2. Il sovrintendente fa parte di diritto, con voto consultivo, del consiglio di amministrazione, dura in carica quattro anni, è preposto alla direzione dell'attività dello Ente, predispone i bilanci preventivi e consuntivi, cura l'organizzazione necessaria per rendere operativi i programmi approntati dai direttori artistici e approvati dal consiglio di amministrazione.

3. Nell'assolvimento delle sue funzioni si avvale della collaborazione dei direttori artistici e dei dirigenti per quanto di loro competenza.

4. Il sovrintendente può essere esonerato dall'incarico per gravi motivi, con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, su proposta del consiglio d'amministrazione dell'ente deliberante, con la maggioranza dei due terzi del consiglio in carica.

5. In caso di vacanza della carica nel corso del quadriennio, alla sostituzione del sovrintendente si provvede, con le stesse modalità previste per la nomina, entro il termine massimo di trenta giorni dalla vacanza.

6. In caso di mancata designazione, entro il termine suindicato, da parte del consiglio di amministrazione dell'Ente, l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione procede alla nomina del sovrintendente tra persone di chiara fama e comprovata esperienza.

7. Il nuovo sovrintendente rimane in carica fino alla data di scadenza del mandato del suo predecessore. Con il provvedimento di nomina è determinata la misura dell'indennità di carica spettante al sovrintendente.

Art. 9.

Nomina e composizione del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è nominato con

decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione ed è composto, oltre che dal presidente e dal sovrintendente che partecipa alle sedute senza diritto di voto, da:

a) un rappresentante della Regione, designato dallo Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione;

b) tre rappresentanti del comune di Messina;

c) due rappresentanti della provincia regionale di Messina, di cui uno vicepresidente. Quest'ultimo sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento.

2. Alle sedute del consiglio di amministrazione partecipa il direttore artistico della musica o della prosa con voto consultivo.

3. Il consiglio d'amministrazione dura in carica quattro anni.

4. Alla scadenza, il consiglio di amministrazione deve essere immediatamente rinnovato; degli atti amministrativi compiuti oltre il termine di scadenza sono personalmente responsabili i membri del consiglio di amministrazione scaduto.

5. Il compenso spettante ai componenti del consiglio d'amministrazione è determinato dal Presidente della Regione.

6. Il Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, può sciogliere per impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dello stesso, il consiglio di amministrazione dell'Ente, affidandone la gestione straordinaria ad un commissario straordinario, nominato dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, che decade trascorsi tre mesi dalla nomina.

7. Con il decreto di nomina è stabilita la misura dell'indennità mensile a carico del bilancio dell'Ente da attribuire al commissario straordinario per l'esercizio delle proprie funzioni.

8. Nel termine di tre mesi il consiglio d'amministrazione deve essere ricostituito.

Art. 10.

Compiti del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio d'amministrazione delibera:

- a) lo statuto;
- b) il regolamento organico del personale ed il trattamento economico e giuridico;
- c) le direttive artistiche ed i programmi di attività annuali e triennali;
- d) i bilanci preventivi, triennali ed annuali e consuntivi e le variazioni di bilancio in corso di esercizio;
- e) le alienazioni e le locazioni;
- f) gli acquisti superiori a lire 20 milioni;
- g) la nomina dei direttori artistici.

2. Le deliberazioni relative alle lettere a), b) e d) sono inviate all'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione entro il termine di cinque giorni dalla loro adozione, e si intendono definitivamente approvate scaduto il termine di trenta giorni senza che sia intervenuto alcun provvedimento.

3. Le riunioni del consiglio sono valide in prima convocazione con la presenza di due terzi dei componenti e, in seconda convocazione, con la maggioranza di essi.

4. Il consiglio d'amministrazione dura in carica quattro anni e può essere riconfermato.

Art. 11.

Nomina, composizione e compiti del collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori è nominato con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione ed è composto da tre componenti effettivi e da tre supplenti, designati rispettivamente:

a) due componenti effettivi e due supplenti dallo Assessore regionale per gli enti locali e dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, che li scelgono fra gli iscritti al ruolo dei revisori ufficiali dei conti;

b) un componente effettivo ed uno supplente dallo Assessore regionale per il bilancio e le finanze, che li sceglie fra il personale del ruolo tecnico del bilancio con qualifica non inferiore a dirigente.

2. Il presidente del collegio è eletto dai revisori effettivi e supplenti, nella prima seduta.

3. I componenti del collegio dei revisori durano in carica quattro anni e possono essere confermati. Essi esercitano il loro mandato anche individualmente e assistono alle riunioni del consiglio di amministrazione.

4. Col decreto di nomina è stabilita la misura dei compensi spettanti ai componenti il collegio dei revisori.

5. In caso di vacanza nel corso del quadriennio, si provvede alla sostituzione dei componenti mancanti con le stesse modalità previste per la nomina. Il nuovo revisore rimane in carica fino alla data di scadenza del mandato del suo predecessore.

6. Rientrano nei compiti del collegio dei revisori: il riscontro degli atti di gestione dell'Ente; l'accertamento della regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili; l'esame del bilancio di previsione, delle sue variazioni e del conto consuntivo; l'esecuzione di verifiche di cassa; ogni altro adempimento di competenza dei revisori dei conti.

Art. 12.

Modalità di assunzione e trattamento del personale

1. Il personale dell'Ente è assunto secondo la legislazione vigente per le diverse qualifiche.

2. Il trattamento economico e giuridico del personale artistico, tecnico e amministrativo è disciplinato al contratto collettivo nazionale di lavoro per gli impiegati e gli operai dipendenti dagli esercizi teatrali ed eventualmente da accordi integrativi aziendali deliberati dal consiglio di amministrazione e inviati per l'approvazione all'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione entro cinque giorni dalla loro adozione. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione provvede entro il termine di trenta giorni.

Art. 13.

Gestione finanziaria

1. La gestione finanziaria dell'Ente dovrà essere rigorosamente fondata sul pareggio del bilancio.

2. Gli impegni di spesa non debbono eccedere le previsioni e le effettive possibilità del bilancio preventivo approvato e reso esecutivo.

Art. 14.

Bilanci

1. L'inizio e il termine dell'esercizio finanziario dello Ente coincidono con l'anno solare.

2. Il bilancio di previsione annuale e quello triennale corredati dei rispettivi programmi dell'attività annuale dell'Ente e delle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti, sono trasmessi, entro il 31 maggio dell'anno precedente a quello cui si riferiscono, all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, che li approva, sentita la Direzione regionale del bilancio, nel termine di sessanta giorni dalla presentazione.

3. In caso di mancata approvazione, l'Ente provvede, sulla base della motivazione del diniego, alla redazione di un nuovo bilancio preventivo e di un nuovo programma di attività, che rimette all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione della mancata approvazione.

4. L'Assessorato, sentita la Direzione regionale del bilancio, provvede all'approvazione del nuovo bilancio di previsione entro i successivi trenta giorni, dandone immediatamente comunicazione all'Ente.

5. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione nomina un commissario ad acta per la redazione del bilancio preventivo qualora questo non gli sia stato trasmesso entro il 30 giugno dell'anno precedente a cui si riferisce.

6. Le variazioni del bilancio di previsione sono deliberate dal consiglio di amministrazione dell'Ente che le trasmette entro i successivi cinque giorni all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, che le approva nel termine di trenta giorni dalla presentazione.

7. Il conto consuntivo dell'esercizio, deliberato dal consiglio di amministrazione dell'Ente corredato delle relazioni del consiglio di amministrazione sull'attività svolta dall'Ente nel corso dell'esercizio e del collegio dei revisori, è trasmesso, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce, all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione che lo approva, sentita la Direzione regionale del bilancio, nel termine dei successivi sessanta giorni.

Art. 15.

Approvazione dello statuto e passaggio del personale all'Ente

1. Il consiglio dell'Ente delibera il proprio statuto entro tre mesi dalla sua costituzione e lo trasmette all'Assessore regionale per i beni culturali ed ambien-

tali e per la pubblica istruzione per la definitiva approvazione.

2. Il personale alle dipendenze del Teatro di Messina, in servizio al momento della costituzione dell'Ente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, o con contratto stagionale, sulla base della pianta organica approvata dall'Assemblea dell'Associazione, passa, senza soluzione di continuità, alle dipendenze dell'Ente autonomo regionale « Teatro di Messina » attraverso una prova di idoneità.

Art. 16.

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 10 gennaio 1995.

MARTINO

Assessore regionale per i beni culturali,
ambientali e per la pubblica istruzione SARACENO

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dello art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti.

Nota all'art. 4, comma 1, lett. a):

L'art. 8 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 17, recante « Istituzione ed ordinamento di musei regionali e interventi nei settori del teatro e dei beni culturali », così dispone:

« 1. Per favorire l'avvio delle attività e della programmazione delle attività teatrali, liriche, musicali, concertistiche e di balletto del teatro Vittorio Emanuele di Messina, l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere i seguenti ulteriori contributi a favore dell'associazione « Ente teatro di Messina »: nell'esercizio finanziario 1991, lire 2.900 milioni; nell'esercizio finanziario 1992, lire 5.000 milioni; a decorrere dall'esercizio finanziario 1993, un contributo complessivo annuo di lire 13.000 milioni.

2. I contributi di cui al comma 1 sono finalizzati alla programmazione ed allo svolgimento della stagione teatrale, musicale, lirica, concertistica e di balletto, nonché alla gestione della struttura teatrale ».

LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 881

« Istituzione dell'Ente autonomo regionale "Teatro di Messina" ».

Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Martino) su proposta dell'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione (Saraceno) e dello Assessore per gli enti locali (Ordile) il 15 dicembre 1994.

Trasmesso alla quinta Commissione legislativa permanente « Cultura, formazione e lavoro » (V) il 20 dicembre 1994.

Esaminato il 21 dicembre 1994.

Deliberato l'invio in Commissione Bilancio (II) il 21 dicembre 1994.

Parere della Commissione legislativa « Bilancio » (II) reso il 21 dicembre 1994.

Esitato per l'Aula il 21 dicembre 1994.

Relatore: Briguglio.

Esaminato ed approvato dall'Assemblea nella seduta n. 242 del 21-22 dicembre 1994.

(94.52.3722)

LEGGE 10 gennaio 1995, n. 5.

Proroga dell'articolo 1 della legge regionale 23 maggio 1994, n. 10 e dell'articolo 18 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 61. Modifiche agli articoli 2 e 4 della legge regionale 24 agosto 1993, n. 22 e all'articolo 4 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Proroga per l'utilizzazione di residui di spesa in conto capitale

1. Il termine per l'utilizzazione dei residui di spesa in conto capitale di cui all'articolo 1 della legge regionale 23 maggio 1994, n. 10, è prorogato sino al 30 giugno 1995.

Art. 2.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale 24 agosto 1993, n. 22, concernente interventi straordinari per il dissesto statico in località « Tremonti - Ritiro »

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 2 della legge regionale 24 agosto 1993, n. 22, sono così sostituiti:

« 1. Gli interventi di cui all'articolo 1, individuati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della protezione civile, di concerto con la Regione siciliana e con la Prefettura di Messina, saranno attuati dal Prefetto di Messina ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, utilizzando gli stanziamenti di cui all'articolo 1 della presente legge, in aggiunta a quelli assegnati per le stesse finalità dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ».

Art. 3.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale 24 agosto 1993, n. 22, concernente contributi straordinari ai soci assegnatari di consorzi penalizzati dal dissesto statico

1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 24 agosto 1993, n. 22, è così sostituito:

« 2. L'intervento di cui al comma 1 è diretto ad adeguare il costo delle unità abitative alle effettive capacità economico-finanziarie dei soci assegnatari e verrà erogato direttamente a ciascun socio che allegnerà all'istanza di contributo una dichiarazione del presidente del sodalizio, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che lo stesso socio si trova nelle condizioni